



**Politecnico
di Bari**

D.R. n. 490

IL RETTORE

- VISTA la Legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22;
- VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 26/03/2025, relativa al punto 2 all’O.d.g.;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2025, relativa al punto 1 all’O.d.g.;

DECRETA

**Art. 1
(Emanazione)**

E’ emanato il “*Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010*”, parte integrante del presente decreto, di seguito riportato.

**Art. 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore)**

Il Regolamento è pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina “Regolamenti” (u.r.l.: <https://www.poliba.it/it/ateneo/regolamenti>), ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione.

Bari, 8 aprile 2025

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino



Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Politecnico di Bari può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "contrattisti".

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del contrattista –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.



Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di amministrazione, delibera l'eventuale stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della L. 240/2010.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento di svolgimento delle attività;
 - g) la durata del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i) ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - j) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è determinato secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - k) la copertura economica dello stesso;
 - l) i criteri indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - m) i requisiti di partecipazione ed eventuali ulteriori titoli, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 5

Bando di selezione



1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre membri docenti di cui almeno un professore di I o di II fascia, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, ad esclusione dei ricercatori di tipo A, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri, in misura massima pari a 2 componenti che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La delibera con cui il Consiglio di Dipartimento propone la Commissione è successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della



- Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni naturali consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.
10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale docente e ricercatore di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento



- scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio in seduta pubblica utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri per la valutazione.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, all'esito del colloquio, procede collegialmente, all'espressione, per ciascun candidato e per ogni singolo criterio di valutazione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi di cui al precedente comma 4, lettere a), b) e c) vengono resi noti ai candidati mediante la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la valutazione del colloquio sub lettera d) verrà resa nota all'esito dello stesso.



9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni per la presentazione delle istanze di riconsiderazione. Su proposta motivata del Presidente, per comprovati ed eccezionali motivi, può essere concessa dal Rettore, per una sola volta, una proroga del termine di conclusione dei lavori fino a 30 giorni.
2. Il Rettore, qualora ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento, può ridurre il termine per la conclusione dei lavori della Commissione a 30 giorni.
3. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
4. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca e approvata la graduatoria di merito.
5. In caso di rinuncia, mancata sottoscrizione del contratto, mancata presa di servizio entro il termine previsto o decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini previsti dal successivo comma 6.
6. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione.
7. Trascorso il termine di 180 giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte da parte del Consiglio di Dipartimento, la graduatoria cessa di avere validità.
8. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione per la relativa sottoscrizione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata



1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con la cadenza eventualmente connessa all'attività di rendicontazione e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.



Art. 12

Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240/2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

Art. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati con le modalità previste dall'art. 2.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240/2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 3 lettera j), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.



2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione dall'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, ove richiesta dal contratto, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 3, lettera j) del presente Regolamento.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. Il Politecnico provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17



Politecnico
di Bari

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "*Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*" (D.R. n. 252 del 5 luglio 2016) che continua a trovare applicazione alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022, indette sino alla scadenza del regime transitorio stabilito dalla legge.